



COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA
Provincia di LECCE

REGOLAMENTO
per la disciplina delle attività di
ACCONCIATORE ed ESTETISTA

(Legge 14 febbraio 1963, n. 161; Legge 23 dicembre 1970, n. 1142; Legge 17 agosto 2005, n. 174; Legge 4 gennaio 1990, n. 1; D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in Legge n. 40/2007)

IL PRESENTE REGOLAMENTO:

- è stato esaminato dal Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e sanità Pubblica dell’Azienda U.S.L. Lecce- Area Sud Maglie (*parere n. 74628 del 18 dicembre 2007*);
- è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 18 dicembre 2007, con atto n. 57 del 18.12.2007
- è stato ripubblicato all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 10 al 25 gennaio 2008.
- è entrato in vigore il 1° febbraio 2008.

REDATTORE:

- **LEGGIO Fernando** - Responsabile di Servizio - Area Affari Generali e Tributarî



COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA

Provincia di LECCE

REGOLAMENTO per la disciplina delle attività di **ACCONCIATORE ed ESTETISTA**

(Legge 14 febbraio 1963, n. 161; Legge 23 dicembre 1970, n. 1142; Legge 17 agosto 2005, n. 174; Legge 4 gennaio 1990, n. 1, art. 10, comma 2, d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40)

SOMMARIO

NORME REGOLAMENTARI -Allegato A

- Articolo 1 – Ambito di applicazione
- Articolo 2 – Oggetto, riferimenti e normativi
- Articolo 3 – Svolgimento delle attività
- Articolo 4 – Requisiti soggettivi
- Articolo 5 – Requisiti professionali
- Articolo 6 – Requisiti dei locali
- Articolo 7 – Arredamento, attrezzature e suppellettili
- Articolo 8– Idoneità degli addetti, norme igieniche e di sicurezza
- Articolo 9 – Autorizzazione di esercizio
- Articolo 10 – Subingresso
- Articolo 11 – Trasferimento di sede
- Articolo 12 – Modifiche
- Articolo 13 – Attività di vendita
- Articolo 14 – Attivazione e sospensione dell'attività
- Articolo 15 – Cessazione dell'attività
- Articolo 16 – Provvedimenti inibitori delle attività
- Articolo 17 – Sanzioni

Articolo 18 – Orario di apertura e chiusura

Articolo 19 – Esposizione di cartelli obbligatori

Articolo 20 – Norme transitorie

Articolo 21 – Norme di rinvio

Articolo 22 – Norme abrogate

Articolo 23 – Rinvio dinamico

Articolo 24 – Pubblicità

Articolo 25 – Entrata in vigore

MODULISTICA -Allegato B

Mod. 01 – Dichiarazione di inizio attività

Mod. 02 – Comunicazione di effettivo inizio attività

REGOLAMENTO

per la disciplina delle attività di **ACCONCIATORE ed ESTETISTA**

Art. 1 – Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento disciplina** le attività professionali di:
 - “*acconciatore*”, come definita dalla legge 17 agosto 2005, n. 174;
 - “*estetista*”, come definita dalla legge n. 1, del 4 gennaio 1990;nonché dall’art. 10, comma 2, del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge n. 40, del 2 aprile 2007 e, in quanto compatibili, dalla legge n. 161, del 14 febbraio 1963, dalla legge n. 1142, del 23 dicembre 1970 e dalla legge n. 735, del 29 ottobre 1984.

Art. 2 – Oggetto, riferimenti e definizioni

- 1. Il presente regolamento**, quale strumento di attuazione della potestà normativa dell’ente locale ai sensi dell’art. 117, comma 6 della Costituzione, disciplina le attività professionali di “*acconciatore*”, come definita dalla legge 17 agosto 2005, n. 174, e di “*estetista*”, come definita dalla legge n. 1, del 4 gennaio 1990, nonché dall’art. 10, comma 2, del d.l. 31 gennaio 2007, n.7, convertito in legge n. 40, del 2 aprile 2007 e, in quanto compatibili, dalla legge n. 161, del 14 febbraio 1963, dalla legge n. 1142, del 23 dicembre 1970 e dalla legge n. 735, del 29 ottobre 1984.
- 2. Le disposizioni del presente regolamento**, in particolare:
 - **disciplinano** le modalità di esercizio delle funzioni amministrativa di competenza comunale;
 - **stabiliscono** le condizioni relative ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza;
 - **mirano a favorire**, tenendo conto del contesto sociale e urbano, un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il consumatore.
- 3. Non sono soggette al presente regolamento:**
 - a. - le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
 - b. - le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, come previsto dalla specifica normativa.
- 4. Il presente regolamento ha validità fino all’approvazione del nuovo** e può essere aggiornato nelle sue parti con le stesse modalità previste per la sua prima approvazione.
- 5. Ai fini del presente regolamento si intendono:**
 - a) - **per attività di “acconciatore”**, l’attività professionale esercitata in forma d’impresa ai sensi delle norme vigenti, che comprende tutti i trattamenti e i servizi eseguiti alla persona, sia uomo sia donna, volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo e sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente e complementare. **Le imprese di acconciatura** possono svolgere anche prestazioni semplici di manicure e pedicure aventi finalità puramente estetiche;

- b) - **per attività di “estetista”**, l’attività professionale esercitata in forma d’impresa ai sensi delle norme vigenti, che comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, sia maschile sia femminile, il cui scopo, esclusivo o prevalente, sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggere l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti. L’attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’elenco allegato alla legge n. 1, del 4 gennaio 1990, e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge n. 731, dell’11 ottobre 1986. **Sono escluse** le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico e riabilitativo. **L’attività di estetista non include** le attività di **tatuaggio** (anche se semipermanente) e **piercing**.
- c) - per **“posto di lavoro”** s’intende, secondo il tipo di attività, una poltrona attrezzata posta davanti ad uno specchio oppure un lettino.

Art. 3 – Svolgimento delle attività

- 1. Le attività** soggette al presente regolamento devono essere svolte nei locali indicati nella dichiarazione d’inizio attività presentata al Comune, come previsto dal successivo art. 9.
- Non è ammesso lo svolgimento** delle attività di **acconciatore** e di **estetista** in **forma ambulante o di posteggio**.
- Le attività in argomento possono essere svolte**, a richiesta e per validi motivi, dai titolari degli esercizi, o dai loro dipendenti e/o collaboratori, presso il domicilio del cliente ovvero presso la sede designata dal medesimo, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e purché ciò avvenga in normale orario di lavoro.
- In occasione di fiere**, manifestazioni o altre riunioni di persone, acconciatori ed estetisti, con l’osservanza delle norme igienico-sanitarie, possono svolgere la propria attività a titolo dimostrativo al di fuori dei locali autorizzati, previa comunicazione al Comune.
- In caso di prestazioni al domicilio** del cliente gli strumenti necessari devono essere trasportati in apposita idonea valigia.
- Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie**, le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte congiuntamente, anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante costituzione di una società. **E’ in ogni caso** necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.
- All’interno degli esercizi autorizzati** allo svolgimento delle attività di acconciatore e/o estetista sono vietate prestazioni non inerenti l’attività (o le attività)autorizzata.
- Le attività soggette al presente regolamento**, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli aglievi, o esercitate temporaneamente per fini promozionali, sono sottoposte a comunicazione preventiva con le medesime modalità della dichiarazione d’inizio attività. **Le medesime attività** possono essere svolte anche oltre il normale orario di apertura dell’esercizio.

Art. 4 – Requisiti soggettivi

1. **Il soggetto interessato** ad intraprendere l'esercizio delle attività di **acconciatore e/o estetista**:
 - a. *deve aver compiuto la maggiore età e deve possedere la capacità giuridica di obbligarsi;*
 - b. *nei sui confronti, nonché nei confronti dell'Ente/Società/Associazione rappresentata, non devono sussistere le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni (normativa antimafia).*
2. **I requisiti di cui sopra** devono sussistere nei confronti del soggetto nominato responsabile tecnico.

Art.5 – Requisiti professionali

1. **L'esercizio delle attività** disciplinate dal presente regolamento è subordinato al possesso **dell'abilitazione professionale** prevista:
 - a. *dall'art. 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174, per l'attività di acconciatore;*
 - b. *dall'art. 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per l'attività di estetista.*
2. **L'esercizio congiunto** delle attività è consentito ma è necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.
3. **Il soggetto nominato responsabile** tecnico deve possedere i requisiti professionali previsti per l'attività da esercitare.
4. **Il possesso dei requisiti** professionali dev'essere documentato in allegato alla dichiarazione di inizio attività, anche mediante autocertificazione.

Art. 6 – Requisiti dei locali

1. **I locali adibiti all'esercizio delle attività** disciplinate dal presente regolamento devono possedere i requisiti strutturali previsti dalle norme legislative nazionali e regionali e dal locale regolamento edilizio (altezza, superficie, aerazione, illuminazione), nonché i requisiti inerenti l'igiene e la sicurezza degli ambienti di lavoro, le regole prevenzione incendi e antinfurtunistica.
2. **I predetti locali** devono altresì:
 - **essere conformi** a quanto prescritto dalla **legge n. 13/89** in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, relativamente alla loro accessibilità;
 - **essere esclusivi o idoneamente separati** in caso di attività congiunta di **acconciatore ed estetista**;
 - **possedere** la destinazione d'uso artigianale o commerciale;
 - **essere idonei** sia sotto il profilo igienico-sanitario sia per quanto riguarda la funzionalità a svolgere la particolare attività (o particolari attività);
 - **essere dotati di impianti** tecnologici, idrotermosanitari ed elettrici eseguiti nel rispetto delle norme previste dalla legge n. 46, del 5 marzo 1990, e delle altre norme vigenti nel tempo;
 - **essere dotati di servizi igienici** con antibagno e porte a chiusura automatica, in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. **Qualora il**

numero degli addetti sia superiore a **cinque** (*compreso il titolare*) devono essere provvisti di servizi igienici distinti per clienti e operatori. **I predetti servizi** devono altresì essere dotati di pavimenti in ceramica o materiale analogo e con pareti rivestite con ceramica o materiale analogo fino all'altezza di ml. 1,80;

- **avere** postazioni per il lavaggio dei capelli dotate di **lavandini fissi**, regolarmente collegati al sistema di approvvigionamento idrico e fognante nonché di un **lavandino mobile**, che possa fruire agevolmente dell'impianto idraulico di uno dei lavatesta fissi, per la clientela disabile;
 - **avere i pavimenti** (*ben connessi*) e **i rivestimenti** (*fino a ml. 2,00 di altezza*), realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili e disinfettabili;
 - **essere dotati di idonei contenitori** per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani ed, eventualmente, per quelli speciali, tossici e nocivi;
 - **essere provvisti di** un deposito separato dai luoghi di lavoro e di attesa in caso vengano usati solventi volatili ed infiammabili. **Nei locali di lavoro** non devono tenersi sostanze infiammabili e potenzialmente tossiche in quantità superiore a quelle strettamente necessarie per il trattamento o i trattamenti in corso;
 - **possedere impianti di ricambio** forzato dell'aria in caso di spandimento di sostanze tossiche volatili.
3. **Per gli esercizi** ricadenti nei centri storici può essere concessa apposita deroga solo in ordine alle altezze dei locali (*e non anche in ordine agli altri requisiti previsti*) dall'Autorità comunale competente.
4. **Per l'esercizio** dell'attività di **estetista** è **obbligatoria** la dotazione di idonea ed apposita **sala di attesa**. Detta sala è, invece, **facoltativa** per l'esercizio dell'attività di **acconciatore**.
5. **In caso di esercizio congiunto** delle attività disciplinate dal presente regolamento, i vani adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di acconciatore. **La sala d'attesa** può essere comune ad entrambi le attività.
6. **L'attivazione di nuovi esercizi** è subordinato all'esistenza dei seguenti requisiti:

ESERCIZIO DI ACCONCIATORE:

- per l'esercizio dell'attività per **clienti di entrambi i sessi**: superficie minima dei locali **mq. 15** (*quindici*) **per la prima poltrona** (*posto di lavoro*), **mq. 5** (*cinque*) **in più per ogni ulteriore poltrona**; **due servizi igienici distinti per sesso con antiWC**;
- per l'esercizio dell'attività per **clienti di un solo sesso** è sufficiente **un solo servizio igienico con antiWC**;

ESERCIZIO DI ESTETISTA:

- per l'esercizio dell'attività per **clienti di entrambi i sessi**: superficie minima dei locali **mq. 15** (*quindici*) **per il primo posto di lavoro**, **mq. 5** (*cinque*) **in più per ogni ulteriore box o posto di lavoro**; **due servizi igienici distinti per sesso dotati di antiWC e di doccia in funzione dei trattamenti effettuati**;
- per l'esercizio dell'attività per **clienti di un solo sesso** è sufficiente **un solo servizio igienico dotato di doccia e di antiWC**;

ESERCIZIO DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA:

- per l'esercizio dell'attività per **clienti di entrambi i sessi**: superficie minima dei locali **mq. 15** (*quindici*) **per la prima poltrona**, **mq. 5** (*cinque*) **in più per ogni ulteriore poltrona**; **mq. 10** (*dieci*) **per il primo lettino**, **mq. 5** (*cinque*) **in più per ogni ulteriore lettino**; **due servizi igienici distinti per sesso dotati di antiWC e di doccia in funzione dei trattamenti effettuati**;
- per l'esercizio dell'attività per **clienti di un solo sesso** è sufficiente **un solo servizio igienico dotato di doccia e di antiWC**.

Art. 7 –Arredamento, attrezzature e suppellettili

- 1. Il mobilio** e l'arredamento dei locali destinati all'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista devono essere tali da consentire la completa pulizia giornaliera e la periodica disinfezione.
- 2. Gli esercizi** devono essere forniti:
 - **asciugamani e biancheria**, ove non monouso, in quantità proporzionale alle dimensioni dell'attività e, comunque, in numero tale da consentire il cambio ad ogni servizio;
 - **rasoi, forbici, pennelli, spazzole e pettini in** quantità proporzionali alle dimensioni dell'attività ed al numero dei lavoratori addetti e, comunque, in numero tale da garantire un adeguato lavaggio e disinfezione dopo ogni servizio;
 - **contenitori per la biancheria sporca** con chiusura a perfetta tenuta, lavabili e disinfettabile;
 - **armadio per** la conservazione della biancheria pulita;
 - **cassetta** per il pronto soccorso, contenente disinfettanti, cerotti e bendaggi.
- 3. Nell'esercizio dell'attività di estetista** è consentito esclusivamente l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico previsti dalla legge 04 gennaio 1990, n. 1. **I titolari di tali esercizi** hanno l'obbligo di comunicare, al competente ufficio comunale, un elenco delle apparecchiature elettromeccaniche utilizzate. **Detta comunicazione va effettuata** contestualmente alla presentazione della denuncia di inizio attività. **Le apparecchiature installate** in tempi successivi all'inizio attività vanno comunicate, prima del loro utilizzo, al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda U.S.L. e al competente ufficio comunale.
- 4. Gli esercizi che effettuano** trattamenti abbronzanti sono obbligati a prevedere all'interno dei boxes o in altra idonea posizione, strumenti informativi (*cartelli, fogli illustrativi, ecc.*) segnalanti i tempi del corretto trattamento e le possibili controindicazioni in relazione all'uso di farmaci e/o di cosmetici fotosensibilizzanti
- 5. Per la sauna, il bagno turco** e le altre attività che comportino l'applicazione del calore, l'esercizio dovrà prevedere, analogamente a quanto disposto nel precedente punto 4, procedure informative idonee, preliminari all'accesso dei clienti, per informargli sulle controindicazioni di carattere sanitario.

Art. 8 – Idoneità degli addetti, norme igieniche e di sicurezza

- 1. Il personale** deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale e d'igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza.
- 2. Prima di iniziare** ciascun servizio l'addetto deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.
- 3. Il personale**, ivi compreso il titolare, qualora sia occasionalmente affetto da lesione infettiva alle mani, deve astenersi da ogni e qualsiasi attività che lo mettano a diretto contatto con la cute del cliente; egli deve inoltre astenersi dal toccare strumenti e/o suppellettili che egualmente vengano in diretto contatto con la cute del cliente.
- 4. Le persone** manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti non devono essere servite.
- 5. Per ogni cliente** dev'essere sempre usata biancheria pulita, lavata ad alta temperatura.

6. **Il titolare dell'esercizio** deve, avendone diretta responsabilità, garantire le norme igieniche e di sicurezza di seguito elencate:
- *mantenere i locali in condizioni di massima pulizia ed igienicità;*
 - *utilizzare esclusivamente rasoi, ferri taglienti e aghi del tipo monouso; essi vanno sconfezionati davanti al cliente prima dell'utilizzo;*
 - *dopo l'utilizzo gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti in contenitori rigidi protettivi;*
 - *mantenere gli altri ferri del mestiere (forbici, pinzette, lime, ecc.), qualora non siano monouso, in condizioni di accurata pulizia; questi, prima di ogni nuovo uso, devono essere sottoposti, previa pulizia, a procedure di sterilizzazione e/o disinfezione ad alto livello (con calore, mediante stufa a secco o stufa al quarzo o con bollitura per almeno 20 minuti, oppure con idonee sostanze chimiche), mediante apparecchi dotati di certificazione di idoneità;*
 - *utilizzare tinture, fissanti ed altre sostanze impiegate sulla persona con assenza di sostanze nocive alla salute. In particolare le tinture devono corrispondere ai requisiti di cui al D.M. 18 giugno 1976 e successive modifiche. Nelle fasi d'impiego di dette sostanze gli operatori dovranno utilizzare idonei quanti, anche monouso. In ogni caso i clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso delle sostanze utilizzate;*
 - *impedire che siano accese fiamme nei locali durante l'applicazione di sostanze infiammabili;*
 - *in caso di applicazione di solventi e/o di altri prodotti volativi le cui esalazioni possono essere nocive o fastidiose, dev'essere garantita un'immediata e adeguata ventilazione ed aerazione dei locali;*
 - *la protezione dei lettini dev'essere garantita mediante l'impiego di lenzuoli, anche del tipo monouso, da sostituire dopo ogni prestazione;*
 - *non devono essere usati piumini e/o preparati essiccatori per l'applicazione del talco ed altre sostanze in polvere. Per spargere il talco devono essere usati esclusivamente polverizzatori;*
 - *non è consentito l'uso di alcun tipo di emostatico.*
7. **Il titolare dell'esercizio** dovrà segnalare al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L. casi di focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività. **Deve, altresì, segnalare** alla medesima autorità eventuali danni derivati o riferibili all'uso di prodotti cosmetici nei propri dipendenti.
8. **Lo smaltimento di rifiuti speciali** rivenienti dalle attività di acconciatore ed estetista che comportino un rischio biologico (oggetti taglienti, ecc.) dovranno essere smaltiti mediante conferimento a soggetti abilitati.

Art. 9 – Autorizzazione di esercizio

1. **Per l'esercizio delle attività di acconciatore e/o di estetista** occorre presentare, come previsto dall'art. 10, comma 2, del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge n. 40, del 2 aprile 2007, **dichiarazione di inizio attività** ai sensi dell'art. 19 della legge N. 241, del 07 agosto 1990, **utilizzando l'apposito modello (Mod. 01)** previsto nell'allegato B del presente regolamento, diretta al competente ufficio comunale e a firma del titolare o, in caso di persona giuridica, del legale rappresentante, che deve contenere:
- a. *i dati anagrafici e la qualità del dichiarante;*
 - b. *Il codice fiscale del dichiarante;*
 - c. *la denominazione o ragione sociale della ditta;*
 - d. *Il codice fiscale e la partita IVA (se diversa dal codice fiscale) della ditta;*
 - e. *l'ubicazione dei locali sede dell'attività e la dichiarazione di disponibilità degli stessi;*

- f. *l'indicazione dettagliata del tipo di attività da svolgere;*
 - g. *la dichiarazione riguardante, per il locali, il possesso dei requisiti richiamati nel precedente art. 6;*
 - h. *l'apposite dichiarazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi richiamati nel precedente art.4;*
 - i. *l'apposite dichiarazioni circa il possesso dei requisiti professionali richiamati nel precedente art. 5;*
 - j. *la dichiarazione di consapevolezza che l'attività può essere iniziata decorsi 30 giorni, decorrenti dalla data di acquisizione al protocollo generale del Comune della stessa dichiarazione di inizio attività, come previsto dall'art. 19, comma 2, della legge n. 241/90;*
 - k. *la dichiarazione di conoscenza che l'effettivo inizio attività dovrà essere contestualmente comunicato al competente ufficio comunale, come previsto dall'art. 19, comma 2, della legge n. 241/90;*
 - l. *la dichiarazione, per i cittadini stranieri, riguardante il possesso e la validità del permesso di soggiorno;*
 - m. *la dichiarazione inerente il rispetto delle prescrizioni di esercizio previste dal precedente art. 8;*
 - n. *l'eventuale dichiarazione di nomina del responsabile tecnico.*
2. **Alla dichiarazione di inizio attività** devono essere allegati:
- a. *copia di un proprio e valido documento d'identità (non necessario in caso di firma apposta davanti all'impiegato addetto alla ricezione della denuncia di inizio attività);*
 - b. *planimetria dell'esercizio, in scala 1 : 100/200, a firma di un tecnico abilitato, corrispondente allo stato di fatto, evidenziante la ripartizione tecnico-funzionale degli spazi, con annessa relazione tecnica;*
 - c. *certificato di prevenzione incendi (qualora la superficie totale lorda dell'esercizio superi i 400 mq.);*
 - d. *copia dell'atto costitutivo/statuto dell'Ente/Società/Associazione (nel caso di persona giuridica);*
 - e. *elenco delle attrezzature elettromeccaniche utilizzate (solo per l'attività di estetista);*
 - f. *permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per i cittadini stranieri, sia titolari che rappresentanti);*
 - g. *documentazione comprovante la qualificazione professionale;*
 - h. *documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti in materia di artigianato (solo per le imprese artigiane);*
 - i. *dichiarazione di accettazione da parte del responsabile tecnico (in caso di nomina);*
 - j. *copia di un valido documento d'identità del responsabile tecnico (in caso di nomina e quando la dichiarazione di accettazione non è firmata d'avanti all'impiegato addetto);*
 - k. *documentazione comprovante il trasferimento dell'azienda(solo in caso di subingresso, per atto tra vivi o per cause di morte, nella gestione o nella titolarità di aziende operanti).*
3. **Le attività di acconciatore e/o estetista**, come previsto dall'art. 19, comma 2, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, **possono essere iniziata trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale** del Comune della dichiarazione di cui al precedente comma 1 della medesima legge, e l'effettivo inizio dell'attività dovrà essere contestualmente comunicato al competente ufficio Comunale, utilizzando l'apposito modello (**Mod. 02**) riportato nell'allegato B del presente regolamento.
4. **La denuncia d'inizio attività**, legalmente perfezionata secondo i principi stabiliti dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990 e nel rispetto delle disposizioni del regolamento comunale per la disciplina del procedimento amministrativo, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3, del 26 gennaio 2006, **sostituisce l'ex autorizzazione d'esercizio** e costituisce titolo valido a consentire l'inizio dell'attività nei locali in essa indicati. **Essa ha carattere permanente. Non è consentito l'esercizio delle attività di acconciatore e/o estetista in forma temporanea e stagionale.**
5. **La denuncia d'inizio attività non perfezionata** entro mesi sei dalla data di acquisizione al protocollo generale del comunale, va dichiarate decaduta e archiviata senza esito. **Detto termine può essere prorogato** dal responsabile del servizio per validi e comprovati motivi.

6. **Ogni persona fisica**, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di artigianato, può essere titolare di esercizi diversi, a condizione che in ciascun esercizio operi stabilmente un **responsabile tecnico in possesso di specifica qualificazione professionale**.
7. **Le società aventi i requisiti** di cui alla legge 08 agosto 1985, n. 443 “*legge quadro per l’artigianato*”, possono essere intestatarie di un numero di esercizi pari a quello dei soci qualificati che vi operano abitualmente e professionalmente.
8. **Le società non aventi i requisiti** di cui alla legge 08 agosto 1985, n. 443, possono essere intestatarie di più esercizi , a condizione che in ciascun esercizio operi un **responsabile tecnico in possesso della specifica qualificazione professionale**.

Art. 10 – Subingresso

1. **Il trasferimento**, per atto tra vivi o per cause di morte, della titolarità o della gestione pro-tempore di un esercizio di **acconciatore e/o estetista** in attività, comporta il diritto del subentrante ad esercitare l’attività a proprio nome, a condizione che risulti in possesso dei requisiti soggettivi e professionali richiesti e che sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda.
2. **Le modificazioni** che originano nuove imprese (*conferimento di ditta individuale in società, trasformazione della natura giuridica, ecc.*) sono considerate trasferimento d’azienda.
3. **Il subentrante**, purché in possesso requisiti soggettivi e professionali richiesti, può iniziare l’attività immediatamente dopo aver presentato al competente ufficio comunale la dichiarazione d’inizio attività, ai sensi dell’art. 19, comma 1, della legge 07 agosto 1990, n. 241, così come previsto nel precedente art. 9, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8, e a condizioni che sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda.
4. **Il subentrante per atto tra vivi decade** dal diritto di esercitare l’attività del dante causa qualora non presenti al competente ufficio comunale la prevista dichiarazione d’inizio attività, **entro il termine di mesi sei** dalla data di effettivo trasferimento dell’azienda, come risulta dall’atto di compravendita.
5. **In caso di trasferimento** della sola **gestione pro-tempore**, il titolare dell’azienda ha diritto a continuare l’attività previa presentazione della dichiarazione d’inizio attività di cui al precedente **punto 3. Decade da tale diritto** qualora non presenti la dichiarazione d’inizio attività entro il termine **di mesi tre** dalla data di cessazione del contratto d’affitto.
6. **I subentranti per cause di morte** possono continuare l’attività del dante causa, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza previste dal presente regolamento, previa comunicazione al competente ufficio comunale e a condizioni che l’attività **venga esercitata da persona in possesso di specifica qualificazione professionale**. **Entro un anno dal decesso del dante causa** devono presentare la dichiarazione d’inizio attività di cui al precedente art.9, corredata della documentazione attestante la successione. **Entro lo stesso termine** possono cedere l’attività a terzi. **Il mancato rispetto** dell’anzidetto termine comporta la decadenza del diritto di esercitare l’attività del dante causa e di cedere a terzi l’azienda. **Il Responsabile del servizio** interessato può concedere proroghe ai precedenti termini per validi e comprovati motivi.

Art. 11 – Trasferimento di sede

1. **I trasferimenti di sede** degli esercizi esistenti sono soggetti a **dichiarazione d’inizio attività**, ai sensi dell’art. 19 della legge N. 241, del 07 agosto 1990, **utilizzando l’apposito modello (Mod.01)**, in conformità a quanto stabilito nel precedente art. 9 e nel rispetto dei requisiti strutturali, di sicurezza, edilizio-urbanistici e igienico-sanitario dei locali, come previsto nel presente regolamento.

Art. 12 – Modifiche

- 1. Le trasformazioni strutturali dei locali delle attività già avviate** sono soggette a **dichiarazione d'inizio attività**, ai sensi dell'art. 19 della legge N. 241, del 07 agosto 1990, **utilizzando l'apposito modello (Mod.01)**, in conformità a quanto stabilito nel precedente art. 9 e nel rispetto dei requisiti strutturali, di sicurezza, edilizio-urbanistici e igienico-sanitario dei locali, come previsto nel presente regolamento.
- 2. Mediante l'istituto della dichiarazione d'inizio attività** devono essere, inoltre, denunciate le sostanziali modifiche nell'esercizio dell'attività e, in particolare:
 - a. **la nomina o la sostituzione** del responsabile tecnico;
 - b. **la modifica** della ragione sociale o della denominazione dell'impresa;
 - c. **le variazioni** nella rappresentanza legale (*solo per le persone giuridiche*);
 - d. **le fusioni** o incorporazioni di società.
- 3. Le modifiche nell'esercizio dell'attività** che non rivestono carattere sostanziale devono essere partecipate al competente ufficio comunale mediante semplici comunicazioni. **Se le modifiche riguardano l'aspetto igienico-sanitario** devono essere comunicate anche al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L.

Art. 13 – Attività di vendita

- 1. Alle imprese artigiane** esercenti l'attività di **estetista**, come previsto dall'art. 7, comma 1, della legge n.1 del 04 gennaio 1990, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità del trattamento in corso, non si applicano le disposizioni relative al commercio su aree private, di cui alla L.R. n. 11 del 1° agosto 2003.
- 2. Alle imprese** esercenti l'attività di **acconciatore**, come previsto dall'art. 2, comma 5, della legge n.174 del 17 agosto 2005, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni relative al commercio su aree private, di cui alla L.R. n. 11 del 1° agosto 2003.

Art. 14 – Attivazione e sospensione dell'attività

- 1. Le attività disciplinate dal presente regolamento** possono essere iniziate **decorsi 30 (trenta)**, decorrenti dalla data di acquisizione al protocollo generale del Comune della dichiarazione d'inizio attività, completa e regolare in ogni sua parte e corredata dalle certificazioni, o autocertificazioni se consentite, previste dalle norme di settore. **Contestualmente all'inizio dell'attività** dev'essere presentata, al competente ufficio comunale, **dichiarazione di effettivo inizio attività (Mod. 02)**, come previsto dall'art. 19, comma 2, della legge n. 241 del 07 agosto 1990 e dal punto 3 del precedente art. 9.
- 2. Decade automaticamente dal diritto** di esercitare l'attività l'impresa che non attivi **l'esercizio entro mesi sei** dalla data in cui si perfeziona l'istituto della dichiarazione d'inizio attività, come previsto dalla legge n. 241, del 07 agosto 1990, e dal regolamento comunale per la disciplina del procedimento amministrativo, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 26 gennaio 2006, salvo proroghe concesse per validi e comprovati motivi da parte del responsabile del servizio.

- 3. Va preventivamente comunicata**, al competente ufficio comunale, la **sospensione** delle attività per periodi superiori a trenta giorni. **La sospensione delle attività non può superare mesi sei continuativi nell'arco di un anno**, salvo proroghe.

Art. 15 – Cessazione dell'attività

- 1. La cessazione dell'attività di acconciatore e/o di estetista** va formalizzata con **comunicazione** al competente ufficio comunale, da effettuare **entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura definitiva dell'esercizio**, a cura del titolare o del rappresentante legale.

Art. 16 – Provvedimenti inibitori delle attività

- 1. E' disposta l'immediata cessazione** delle attività esercitate senza i prescritti titoli abilitativi.
- 2. E' disposta la revoca del titolo abilitativo** qualora vengano a mancare i requisiti soggettivi e oggettivi che hanno determinato il diritto ad esercitare l'attività, nonché per la mancata iscrizione o per l'avvenuta cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane o dal Registro delle ditte per le imprese non artigiane.
- 3. Il diritto ad esercitare l'attività decade** per il mancato rispetto dei termini previsti nel precedente art. 14, punti 2 e 3.
- 4. Oltre a quanto previsto** dai precedenti commi, **la decadenza o la revoca** dei titoli abilitativi alle attività di **acconciatore e/o estetista** si concretizzano in caso di dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
- 5. In caso di violazioni** alle norme del presente regolamento di **particolare gravità**, a giudizio del responsabile del servizio, o di **recidiva** entro l'anno, dev'essere ordinata la sospensione dell'attività per un massimo di giorni trenta. **La durata della sospensione** dev'essere, comunque, proporzionale al grado di gravità e al numero di infrazioni commesse, anche negli anni precedenti.
- 6. I provvedimenti inibitori** vanno disposti dal responsabile del servizio interessato nel rispetto delle procedure previste dalla legge n. 241, del 07 agosto 1990, e dal Regolamento comunale disciplinante il procedimento amministrativo, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 3 del 26 gennaio 2006.
- 7. Qualora i provvedimenti** di cui ai precedenti punti non vengano spontaneamente eseguiti dovrà essere disposta l'esecuzione forzata con spese a carico degli interessati.
- 8. Al Sindaco**, in qualità di autorità sanitaria locale, competono, previo parere del competente servizio dell'Azienda U.S.L., i provvedimenti contingibili e urgenti in materia igienico-sanitaria e qualunque misura necessaria e idonea a tutela della pubblica igiene e sanità.

Art. 17 – Sanzioni

- 1. Gli agenti** incaricati della vigilanza sulle attività disciplinate dal presente provvedimento sono autorizzati ad accedere, per i previsti controlli, in tutti i locali utilizzati per l'esercizio delle medesime attività. **Il diritto di accesso è limitato**, ove non ricorrano ipotesi di reati di carattere penale, nel solo caso in cui si possa recare pregiudizio alla privacy e al pudore degli utenti. **In tal caso l'accesso è differito** per il tempo strettamente necessario alla ricomposizione della clientela.
- Fatto salvo quanto specificatamente** previsto dall'art. 5 della legge n. 174 del 17 agosto 2005, per l'attività di acconciatore, e dell'art. 12 della legge n. 1 del 4 gennaio 1990, per l'attività di estetista, l'inosservanza delle norme stabilite dal presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da **euro 25,00 a euro 500,00**, come previsto dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
- Per l'accertamento delle violazioni** alle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 289.

ART. 18 – Orario di apertura e chiusura

- Gli orari di apertura e chiusura** degli esercizi disciplinati dal presente regolamento sono disciplinati con ordinanza del Sindaco, sentite le locali organizzazioni sindacali di categoria.
- L'esercente ha la facoltà e non l'obbligo di effettuare la chiusura infrasettimanale** del proprio esercizio
- Nei casi di compresenza di attività diverse** in un unico locale o in locali con ingresso comune, gli esercenti devono scegliere un unico orario fra quelli previsti per le differenti attività.

ART. 19 – Esposizioni di cartelli obbligatori

- All'interno degli esercizi di acconciatore e/o di estetista** è obbligatorio tenere esposto, in luogo ben visibile, un cartello indicante, in modo chiaro e leggibile, le tariffe delle prestazioni professionali praticate.
- Presso ogni esercizio è obbligatorio** tenere a disposizione, per i competenti organi di vigilanza e controllo, di:
 - **copia della dichiarazione d'inizio attività** di cui al precedente art. 9;
 - **copia della comunicazione di effettivo inizio attività**, di cui al precedente art. 9, comma 3;
 - **eventuale presa d'atto** rilasciata dal competente ufficio comunale.
- Gli orari di apertura e chiusura** e l'eventuale chiusura infrasettimanale **devono essere obbligatoriamente resi noti al pubblico** mediante esposizione di apposito cartello, nel quale dovranno essere riportati gli estremi della **comunicazione al Sindaco** e l'indicazione della presa d'atto del medesimo.

4. **Presso ogni esercizio è, altresì, obbligatorio tenere esposto un cartello**, visibile dall'esterno, recante gli orari di apertura praticati.
5. **In prossimità di lampade UV-A è obbligatoria** la presenza di cartelli o di altri mezzi d'informazione riportanti le avvertenze per l'uso conforme a quanto stabilito dall'Azienda U.S.L.

Art. 20 – Norme transitorie

2. **I requisiti strutturali dei locali**, di cui al precedente art. 6, non si applicano, anche in caso di subingresso senza modifiche o variazioni strutturali dei locali d'attività, agli esercizi già in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento. **Gli stessi esercizi** dovranno, però, adeguarsi e attenersi alle norme **igieniche di sicurezza**, di cui al precedente art. 8, nonché **dotarsi delle attrezzature e suppellettili**, di cui al precedente art. 7, **entro mesi sei dalla data di entrata in vigore del presente regolamento**.

Art. 21 – Norme di Rinvio

1. **Per quanto non espressamente previsto** nel presente regolamento si rimanda al rispetto della legge 17 agosto 2005, n. 174, dalla legge n. 1, del 4 gennaio 1990, nonché dall'art. 10, comma 2, del d.l. 31 gennaio 2007, n.7, convertito in legge n. 40, del 2 aprile 2007 e, in quanto compatibili, dalla legge n. 161 del 14 febbraio 1963, dalla legge n. 1142 del 23 dicembre 1970 e dalla legge n. 735 del 29 ottobre 1984.

Art. 22 – Norme abrogate

1. **Il presente regolamento** sostituisce quello attualmente in vigore.
2. **Con l'entrata in vigore** del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 23– Rinvio Dinamico

1. **Le norme del presente regolamento** si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. **In tali casi**, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 24– Pubblicità

- 1. Copia del presente regolamento**, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale e negli altri luoghi consueti e sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 25– Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore** il primo giorno del mese successivo all'inizio della sua ripubblicazione, come previsto dallo Statuto comunale.

REGOLAMENTO

per la disciplina delle attività di **ACCONCIATORE ed ESTETISTA**

Mod. 01-Dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n.241 del 07/08/1990, e dell'art. 10, comma 2, del D.L. 31/01/2007, n. 7, convertito in legge n. 40, del 02/04/2007, per l'esercizio delle attività di acconciatore e/o estetista.

All'Ufficio Attività Produttive
del Comune di
UGGIANO LA CHIESA

OGGETTO: Dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 legge n.241 del 07/08/1990 e dell'art. 10, comma 2, del D.L. 31/01/2007, n. 7, convertito in legge n. 40 del 02/04/2007, per:

- Attività di **ACCONCIATORE** (Legge n. 161/1963, come modificata dalla legge n. 1142/1970; legge 174/2005).
- Attività di **ESTETISTA** (Legge n. 1 del 4 gennaio 1990).
- Attività di **ACCONCIATORE e/o ESTETISTA** (Legge n. 161/1963, come modificata dalla legge n. 1142/1970; legge n. 174 del 17 agosto 2005; legge n. 1 del 4 gennaio 1990).

Il/La sottoscritt _____
nat _____ a _____ il _____ e residente in _____

_____ via/piazza _____ n. _____,

C.F. _____, cittadinanza _____, telefono n. _____,

in qualità di titolare dell'impresa _____ (in caso di ditta individuale);

in qualità di legale rappresentante della società di persone di capitali, denominata _____

partita IVA _____ C. F. _____,

sede legale in _____ via/piazza _____, n. _____,

iscritta all'Albo artigiani presso la C.C.I.A.A. di _____, al n. _____ in data _____;

iscritta nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _____, al n. _____
in data _____ (per le imprese non artigiane);

in relazione:

all'attività di **ACCONCIATORE** (Legge n. 161/1963, come modificata dalla legge n. 1142/1970),

all'attività di **ESTETISTA** (Legge n. 1 del 4 gennaio 1990),

all'attività di **ACCONCIATORE ed ESTETISTA** (Legge n. 161/1963, come modificata dalla legge n. 1142/1970 e legge n. 1 del 4 gennaio 1990),

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 10, comma 2, del D.L. n.7 del 31 gennaio 2007, convertito nella legge n. 40 del 2 aprile 2007,

DICHIARA

che intende iniziare, non prima di giorni 30 dalla data di presentazione della presente denuncia, la suindicata attività presso i locali ubicati in via/piazza _____ n. _____, di proprietà di _____ domiciliato in _____ via/piazza _____, n. _____, composti da n. _____ vani arredati, con n. _____ servizi igienici (di cui n. _____ per le donne e n. _____ per gli uomini) e n. _____ vani destinati a _____, a seguito di:

nuova attività;

prosecuzione in nuova sede dell'attività già avviata in via _____, n. _____;

- prosecuzione nella medesima sede, interessata da trasformazioni strutturali, di attività già avviata;**
- subingresso per** acquisto d'azienda affitto d'azienda successione donazione
 risoluzione anticipata del contratto d'affitto reintestazione per fine gestione,
- nell'esercizio ubicato in via/piazza _____, n. ____, piano ____ il cui titolare era/è il sig. _____ nato a _____ il _____, avvenuto con atto del notaio _____ da _____, datato _____, repertorio n. _____, registrato a _____ il _____, al n. _____;

a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto,

DICHIARA

(sezione A – dichiarazioni relative all'attività)

1. di essere a conoscenza che l'attività non può essere svolta in forma ambulante o di posteggio;
2. di essere a conoscenza che sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico (*dichiarazione valida solo in caso di attività di estetista*);
3. che nell'esercizio dell'attività intende utilizzare gli apparecchi elettromeccanici di cui all'allegato elenco (*dichiarazione valida solo in caso di attività di estetista- vedere nota allegata*);
4. che intende vendere o comunque cedere alla propria clientela:
 - prodotti cosmetici, parrucche e affini e altri beni accessori inerenti i trattamenti e i servizi effettuati (*in caso di attività di acconciatore*);
 - prodotti cosmetici, strettamente inerenti l'attività (*in caso di attività di estetista*);
5. che non intende vendere o comunque cedere alla propria clientela i prodotti utilizzati nell'esercizio dell'attività;
6. che l'attività verrà esercitata in conformità alle norme di esercizio previste nel regolamento comunale che disciplina la materia;

(sezione B – dichiarazioni relative alla struttura ove ha sede l'attività)

1. *che la struttura, ubicata in via/piazza _____, n. _____,*
 - *nella quale dev'essere esercitata l'attività,*
 - *nella quale dev'essere trasferita l'attività,*
 - *nella quale viene esercitata l'attività, ma interessata da trasformazioni strutturali,*

è stata oggetto di concessione edilizia n. _____ del _____ e di certificato di agibilità del _____, è conforme alle vigenti norme urbanistico-edilizie, sulla destinazione d'uso degli immobili, alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, ed ha le seguenti caratteristiche strutturali (breve descrizione):

_____;
2. *di avere la disponibilità della struttura a titolo di: _____;*
3. *che i locali sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 del Regolamento comunale che disciplinano l'attività oggetto della presente dichiarazione di inizio attività;*
4. *che i locali sono conformi a quanto prescritto dalla legge n. 13/89 in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, relativamente alla loro accessibilità;*
5. *che per l'esercizio dell'attività in argomento nella suindicate struttura:*
 - *è stato acquisito, da parte dell'Azienda U.S.L. Lecce, in data _____, n. _____, il parere favorevole in ordine ai requisiti igienico-sanitari dei locali ed ai requisiti sanitari dei procedimenti tecnici da usarsi nell'esercizio dell'attività di acconciatore e/o estetista;*
 - *non è stato acquisito, da parte dell'Azienda U.S.L. Lecce, il parere favorevole in ordine ai requisiti igienico-sanitari dei locali ed ai requisiti sanitari dei procedimenti tecnici da usarsi nell'esercizio*

dell'attività di acconciatore e/o estetista e, di conseguenza, si è consapevoli che l'attività non potrà essere iniziata in assenza del medesimo;

(sezione C – dichiarazioni relative al possesso dei requisiti professionali)

- di essere in possesso della seguente qualifica professionale abilitante all'esercizio dell'attività di acconciatore e/o estetista:
 - *qualifica prevista dall'art. 3 della legge n. 174 del 17/08/2005, per l'attività di acconciatore, riconosciuta dalla Commissione Provinciale per l'artigianato di _____, in data _____, come da allegata documentazione;*
 - *qualifica prevista dall'art. 3 della legge n. 1 del 04/01/1990, per l'attività di Estetista, riconosciuta dalla Commissione Provinciale per l'artigianato di _____, in data _____, come da allegata documentazione;*
- i seguenti soci (solo per le società artigiane):
 - sig. _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ via/piazza _____ n. _____,
è in possesso della seguente qualifica professionale abilitante all'esercizio dell'attività di acconciatore e/o estetista:
 - *qualifica prevista dall'art. 3 della legge n. 174 del 17/08/2005, per l'attività di acconciatore, riconosciuta dalla Commissione Provinciale per l'artigianato di _____, in data _____, come da allegata documentazione;*
 - *qualifica prevista dall'art. 3 della legge n. 1 del 04/01/1990, per l'attività di Estetista, riconosciuta dalla Commissione Provinciale per l'artigianato di _____, in data _____, come da allegata documentazione;*
 - sig. _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ via/piazza _____ n. _____,
è in possesso della seguente qualifica professionale abilitante all'esercizio dell'attività di acconciatore e/o estetista:
 - *qualifica prevista dall'art. 3 della legge n. 174 del 17/08/2005, per l'attività di acconciatore, riconosciuta dalla Commissione Provinciale per l'artigianato di _____, in data _____, come da allegata documentazione;*
 - *qualifica prevista dall'art. 3 della legge n. 1 del 04/01/1990, per l'attività di Estetista, riconosciuta dalla Commissione Provinciale per l'artigianato di _____, in data _____, come da allegata documentazione;*
- che il responsabile tecnico, come di seguito designato, è in possesso della seguente qualifica professionale abilitante all'esercizio dell'attività di acconciatore e/o estetista:
 - *qualifica prevista dall'art. 3 della legge n. 174 del 17/08/2005, per l'attività di acconciatore, riconosciuta dalla Commissione Provinciale per l'artigianato di _____, in data _____, come da allegata documentazione;*
 - *qualifica prevista dall'art. 3 della legge n. 1 del 04/01/1990, per l'attività di Estetista, riconosciuta dalla Commissione Provinciale per l'artigianato di _____, in data _____, come da allegata documentazione;*

(sezione D – dichiarazioni relative all'indicazione del nominativo del responsabile tecnico)

- di assumere personalmente, in qualità di titolare, il ruolo di responsabile tecnico (*dichiarazione da non considerare in caso di designazione diversa dal titolare, di cui al punto successivo*);
- di designare, quale responsabile tecnico, il sig. _____
nato _____ a _____ il _____ residente
a _____ in via/piazza _____, n. _____,
C.F. _____,
che nei confronti dell'azienda riveste la qualifica di _____, che accetta l'incarico;

DICHIARA ALTRESI'

- a. che nei propri confronti, nonché nei confronti della Società/Associazione rappresentata, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni (antimafia);
- b. di aver compiuto la maggiore età e di possedere la capacità giuridica di obbligarsi;
- c. di aver titolo, legittimazione e possesso dei requisiti per la presentazione di questa denuncia;
- d. di essere consapevole che la suindicata attività può essere iniziata decorsi 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di acquisizione al protocollo generale del Comune della presente dichiarazione, completa e regolare in ogni sua parte e corredata dalle certificazioni, o autocertificazioni se consentite, richieste dalle specifiche norme di settore;
- e. di essere a conoscenza che l'effettivo inizio dell'attività dovrà essere contestualmente comunicato al competente ufficio comunale.

(in caso di cittadino straniero rispondere alle lettere successive)

f. di essere in possesso di permesso di soggiorno per _____
(specificare il motivo del rilascio), n. _____ rilasciato da _____ il _____
con validità fino al _____;

g. di essere in possesso di carta di soggiorno
per _____
(specificare il motivo del rilascio), n. _____, rilasciato da _____ il _____
con validità fino al _____;

Alla presente allega:

- copia di un proprio e valido documento d'identità;
- elenco delle attrezzature elettromeccaniche (solo in caso di attività di estetista);
- N. ___ documenti comprovanti il possesso della qualificazione professionale per l'attività di acconciatore;
- N. ___ documenti comprovanti il possesso della qualificazione professionale per l'attività di estetista;
- dichiarazione di accettazione da parte del responsabile tecnico (se nominato e se diverso dal titolare);
- copia di un valido documento d'identità del responsabile tecnico (se diverso dal dichiarante);
- N. ___ documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge in materia di artigianato;
- parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale in merito ai requisiti igienico-sanitari dei locali della struttura ed ai requisiti sanitari dei procedimenti tecnici da usarsi nell'esercizio dell'attività di acconciatore e/o estetista;
- copia titolo abitativo edilizio della struttura (Dia o permesso di costruire);
- copia certificato di agibilità della struttura;
- planimetria dell'esercizio, in scala 1:100/200, a firma di un tecnico abilitato, corrispondente allo stato di fatto, evidenziante la ripartizione tecnico-funzionale degli spazi destinati alle attività di acconciatore e/o estetista, con annessa relazione tecnica;
- Certificato di prevenzione incendi (qualora la superficie totale lorda dell'esercizio superi i 400 mq.);
- copia autentica del contratto registrato di acquisto/affitto d'azienda (dichiarazione del notaio nel caso di atto in corso di registrazione);
- copia atto disposizione testamentaria o copia denuncia di successione (in caso di subingresso per causa di morte);
- copia dell'atto costitutivo/statuto della Società/Associazione (in caso di persona giuridica);
- n. _____ copie dichiarazioni sostitutive di certificazioni antimafia (per le s.n.c. di tutti i soci; per le s.a.s. dei soci accomandatari; per le società di capitali e per le società cooperative: del legale rappresentante e di tutti i componenti l'organo di amministrazione);
- n. _____ copie permessi di soggiorno ;
- altro (specificare) _____;
- _____;
- _____;

- _____;
- _____.

UGGIANO LA CHIESA, _____
(data)

(firma)

(La firma deve essere apposta davanti all'impiegato addetto, previo accertamento dell'identità oppure, se l'istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato, deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità)

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO PER L'AUTENTICA DELLA FIRMA

Il sottoscritto _____ a norma dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, fatte le ammonizioni di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R., attesta che la firma in calce alla sua estesa dichiarazione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante mediante _____.

Data _____

TIMBRO _____

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996 (Privacy) per il trattamento dei dati sensibili

i dati personali sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

L'interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art.13 della legge n. 675/1996.

Nota : **Legge 04.01.1990 n. 1 - Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico.**

- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UV-A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti.
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni dieci centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici ed elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.

